

**REGOLAMENTO (CE) N. 599/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004**

**concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi
agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) La presentazione armonizzata dei certificati sanitari richiesti nel quadro degli scambi intracomunitari è indispensabile per la realizzazione del sistema TRACES, quale previsto dalla decisione 2003/623/CE della Commissione relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES ⁽⁵⁾, per consentire la gestione e l'analisi delle informazioni inserite nel sistema, al fine di migliorare la sicurezza sanitaria della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽³⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽⁴⁾ GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE del Consiglio.

⁽⁵⁾ GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.

(2) L'introduzione di un modello armonizzato in cui riportare il risultato delle ispezioni effettuate ai sensi delle direttive 89/662/CEE, 91/628/CEE e 90/425/CEE è necessaria per il trattamento automatizzato dei dati raccolti e costituisce la base di una presentazione standardizzata dei risultati, conformemente a quanto richiesto dalle summenzionate direttive.

(3) Occorre armonizzare la presentazione dei modelli dei documenti richiesti dalla normativa comunitaria nei seguenti atti:

— l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁶⁾,

— gli allegati D1 e D2 della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽⁷⁾,

— l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽⁸⁾,

— l'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽⁹⁾,

— l'allegato D della direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁰⁾,

— l'allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹¹⁾,

⁽⁶⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio.

⁽⁷⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/101/CE della Commissione.

⁽⁸⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽⁹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹⁰⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

- l'allegato E della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e di prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾,
 - l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽²⁾,
 - l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾,
 - l'allegato della decisione 94/273/CE della Commissione, del 18 aprile 1994, relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi ⁽⁴⁾,
 - l'allegato della decisione 95/294/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina ⁽⁵⁾,
 - l'allegato della decisione 95/307/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino ⁽⁶⁾,
 - gli allegati I e II della decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina ⁽⁷⁾,
 - l'allegato della decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina ⁽⁸⁾,
 - gli allegati I e II della decisione 99/567/CE della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE ⁽⁹⁾,
 - l'allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati ⁽¹⁰⁾,
 - l'allegato IV della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽¹¹⁾,
 - l'allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹²⁾,
 - l'allegato D della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale ⁽¹³⁾,
 - l'allegato IV della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento ⁽¹⁴⁾,
 - l'allegato II della direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ⁽¹⁵⁾,
 - l'allegato V della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni ⁽¹⁶⁾.
- (4) Occorre inoltre armonizzare la presentazione degli scambi di informazioni tra autorità competenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁷⁾ in caso di spedizione di sottoprodotti e di prodotti trasformati.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/708/CE della Commissione.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione.

⁽⁵⁾ GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 185 del 4.8.1995, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU L 216 del 14.8.1999, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹²⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio.

⁽¹³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio.

⁽¹⁴⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹⁶⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹⁷⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I vari certificati sanitari richiesti nel quadro degli scambi intracomunitari, tranne quelli relativi agli equidi registrati, sono presentati secondo i modelli armonizzati di cui in allegato.

I summenzionati modelli di certificato constano di:

- 1) una parte I «Informazioni relative alla partita», standardizzata,

- 2) una parte II «Certificazione», in cui sono riportati i requisiti stabiliti dalla normativa specifica relativa a ciascuna specie, ciascun tipo di produzione e ciascun tipo di prodotto,
- 3) una parte III «Controllo», standardizzata, in cui sono registrati i risultati delle ispezioni effettuate conformemente alla normativa vigente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2004.

Tuttavia, gli Stati membri che lo desiderano possono utilizzare la presentazione suddetta dei certificati a decorrere dal 1° aprile 2004 nel quadro del sistema TRACES.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata

I.1. Speditore <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale	I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale	
	I.3. Autorità centrale competente			
I.4. Autorità locale competente				
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale	I.6.N° Certificati originali annessi		N° Documenti di accompagnamento	
	I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento			
I.8. Paese di origine	Codice ISC	I.9. Regione di origine	Codice	
I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice	
I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca		I.13. Luogo di destinazione		
Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta degli animali <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda riconosciuta acquacoltura <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome _____ Numero di riconoscimento _____ Indirizzo _____ Codice postale _____		Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta degli animali <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda riconosciuta acquacoltura <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome _____ Numero di riconoscimento _____ Indirizzo _____ Codice postale _____		
I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza		
I.16. Mezzo di trasporto		I.17. Trasportatore		
Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione _____		Nome _____ Numero di riconoscimento _____ Indirizzo _____ Codice postale _____ Stato membro _____		
I.18. Specie animale/ Prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Numero di animali/ Peso lordo
I.21. Temperatura			I.22. Numero di colli	
Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Animali certificati per /prodotti certificati per				
Allevamento <input type="checkbox"/> Ingrassio <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Transumanza <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> Equidi registrati <input type="checkbox"/> Ripopolamento <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Consumo umano: <input type="checkbox"/> Alimentazione animale: <input type="checkbox"/> Uso farmaceutico: <input type="checkbox"/> Uso tecnico: <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>				
I.26. Transito in un paese terzo		I.27. Transito negli Stati membri		
Paese terzo	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	
Punto di uscita	Codice	Stato membro	Codice ISO	
Punto di entrata	Numero del PIF	Stato membro	Codice ISO	
I.28. Esportazione		I.29. Tempo previsto per il trasporto		
Paese terzo	Codice ISO			
Punto di uscita	Codice			
I.30. Ruolino di marcia				
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
I.31. Identificazione degli animali				

Parte 2: Certificazione	I. Informazioni sanitarie *	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<input type="checkbox"/>		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica	
Unità veterinaria locale		Numero dell'UVL	
Data:		Firma:	
Timbro			

* Indicare le esigenze sanitarie specifiche

Parte 3: Controllo	III.1. Data del controllo <input type="text"/>	III.2. Numero di riferimento del certificato:
	III.3. Controlli documentali No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Normativa comunitaria Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/> Garanzie supplementari Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/> Requisiti nazionali Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/>	III.4. Controllo d'identità: No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/>
	III.5. Controlli materiali: No <input type="checkbox"/> Numero di animali controllati <input type="text"/> Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/>	III.6. Esami di laboratorio No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Data: _____ Test per la ricerca di: Casuale <input type="checkbox"/> Per casi sospetti <input type="checkbox"/> Risultati: Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/>
	III.7. Controllo del benessere No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/>	III.9. Violazione della normativa sanitaria III.9.1. Certificato assente/non valido <input type="checkbox"/> III.9.2. Documenti non conformi <input type="checkbox"/> III.9.3. Stato membro non autorizzato <input type="checkbox"/> III.9.4. Regione / area non riconosciuta <input type="checkbox"/> III.9.5. Specie vietata <input type="checkbox"/> III.9.6. Assenza di garanzie supplementari <input type="checkbox"/> III.9.7. Azienda non autorizzata <input type="checkbox"/> III.9.8. Animali malati o sospetti <input type="checkbox"/> III.9.9. Risultati d'analisi sfavorevoli <input type="checkbox"/> III.9.10. Identificazione assente o non regolamentare <input type="checkbox"/> III.9.11. Assenza dei requisiti nazionali <input type="checkbox"/> III.9.12. Indirizzo del luogo di destinazione inesatto <input type="checkbox"/> III.9.13. Altro <input type="checkbox"/>
	III.8. Violazione della normativa sul benessere degli animali III.8.1. Autorizzazione di trasporto non valida <input type="checkbox"/> III.8.2. Mezzi di trasporto non conformi <input type="checkbox"/> III.8.3. Densità di carico eccessiva <input type="checkbox"/> Superficie media <input type="checkbox"/> III.8.4. Tempi di trasporto non rispettati <input type="checkbox"/> III.8.5. Abbeveraggio o alimentazione carenti <input type="checkbox"/> III.8.6. Incuria o maltrattamenti degli animali <input type="checkbox"/> III.8.7. Altri <input type="checkbox"/>	III.10. Conseguenze del trasporto sugli animali Numero di animali morti: <input type="text"/> Stima <input type="text"/> Numero di animali non idonei: <input type="text"/> Stima <input type="text"/> Numero di animali che hanno partorito o abortito: <input type="text"/>
	III.11. Azioni correttive III.11.1. Partenza ritardata <input type="checkbox"/> III.11.2. Procedura di trasferimento <input type="checkbox"/> III.11.3. Quarantena <input type="checkbox"/> III.11.4. Macellazione/Eutanasia <input type="checkbox"/> III.11.5. Distruzione di carcasse/prodotti <input type="checkbox"/> III.11.6. Rispedizione <input type="checkbox"/> III.11.7. Trattamento dei prodotti <input type="checkbox"/> III.11.8. Utilizzo dei prodotti per fini diversi <input type="checkbox"/> Identificazione <input type="checkbox"/>	III.12. Provvedimenti dopo la quarantena III.12.1. Macellazione/Eutanasia <input type="text"/> III.12.2. Messa in libertà <input type="text"/>
	III.14. Luogo del controllo Stabilimento <input type="text"/> Azienda <input type="text"/> Centro di raccolta degli animali <input type="text"/> Sede del commerciante <input type="text"/> Organismo riconosciuto <input type="text"/> Centro sperma <input type="text"/> Porto <input type="text"/> Aeroporto <input type="text"/> Punto di uscita <input type="text"/> Durante il tragitto <input type="text"/> Altro <input type="text"/>	
	III.14. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Unità veterinaria locale Numero dell'UVL Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica Data: Firma:	

Note per la compilazione del certificato intracomunitario

Osservazione generale: Il documento va compilato in stampatello. Per selezionare un'opzione, apporre una crocetta nell'apposito spazio

Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo ad un paese.

Principi

Il certificato è destinato agli scambi intracomunitari di tutti gli animali e tutti i prodotti di cui alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, di tutti i prodotti di origine animale di cui alla direttiva 89/662/CEE per i quali è richiesto un certificato sanitario, nonché di tutti i sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per i quali è richiesta un'informazione preventiva.

Il certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione sanitaria o di salubrità effettuato nello Stato membro di origine.

Il certificato è valido soltanto per una specie o un tipo di prodotto alla volta.

La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

L'originale del certificato deve scortare la partita sino alla sua destinazione finale.

L'azienda o l'impianto di trasformazione deve conservare l'originale o una copia del certificato per almeno tre anni.

I certificati possono essere compilati unicamente per gli animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario. Lo stesso dicasi per i prodotti.

Il certificato deve essere rilasciato entro 24 ore dalla partenza della partita.

Parte 1 Questa parte va compilata dallo speditore o dal commerciante nonché da un veterinario ufficiale o un ispettore ufficiale per gli animali d'acquacoltura

- Casella I.1. Speditore: indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o morale che spedisce la partita.
- Casella I.2. Il numero di riferimento del certificato è un numero di riferimento unico attribuito dal sistema TRACES.
- Casella I.2.a. Il numero di riferimento locale è un numero che l'autorità competente può attribuire secondo la propria classificazione.
- Casella I.3. Autorità centrale competente: nome e numero dell'autorità centrale competente del paese di origine come pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
- Casella I.4. Autorità locale competente: nome e numero dell'unità veterinaria competente del luogo di origine come pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
- Casella I.5. Destinatario: indicare nome e indirizzo della persona fisica o morale responsabile della ricezione della partita nel paese di destinazione.
- Casella I.6. Certificati originali annessi: riguardano unicamente gli animali che transitano per un centro di raccolta (bovini, suini, ovini, caprini, equidi): indicare il numero di riferimento di ciascun certificato che costituisce la nuova partita.
- Documenti di accompagnamento: riguardano esclusivamente gli equidi e gli animali elencati nella convenzione di Washington sulle specie protette nonché i prodotti:
- Per gli equidi e gli animali elencati nella convenzione di Washington sulle specie protette indicare il numero di passaporto o di autorizzazione CITES.
- Per i prodotti e i sottoprodotti indicare il numero del documento commerciale.

- Casella I.7. Commerciante: voce che riguarda unicamente le partite di bovini, suini, ovini o caprini: indicare il numero ufficiale di registrazione e il nome del commerciante riconosciuto.
- Casella I.8. Paese di origine: indicare il nome del paese di provenienza degli animali o dei prodotti.
- Casella I.9. Regione di origine: riguarda esclusivamente i bovini, suini e gli animali d'acquacoltura nel quadro delle misure di regionalizzazione.
- Per i bovini e i suini indicare le regioni amministrative.
- Per gli animali d'acquacoltura indicare le zone e le zone litoranee riconosciute.
- Codice riportato nella pertinente normativa.
- Casella I.10. Paese di destinazione: indicare il nome del paese cui sono destinati gli animali.
- Casella I.11. Regione di destinazione: cfr. casella I.9.
- Casella I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca: luogo di provenienza degli animali o dei prodotti.
- Azienda: conformemente alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE.
- Azienda riconosciuta per l'acquacoltura: riguarda unicamente gli animali d'acquacoltura: conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 91/67/CEE.
- Centro di raccolta degli animali: riguarda unicamente i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equidi: conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), punti 9 e 10, della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE.
- Sede del commerciante: riguarda unicamente gli ovini e i caprini: conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), punto 12, della direttiva 91/68/CEE.
- Organismo riconosciuto: organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE, segnatamente gli zoo e i laboratori di ricerca riconosciuti.
- Centro di raccolta dello sperma: centro di raccolta e di magazzinaggio dello sperma conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 88/407/CEE.
- Gruppo di raccolta di embrioni: struttura riconosciuta per la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio degli embrioni e degli ovuli conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 89/556/CEE.
- Stabilimento: riguarda unicamente i prodotti o i sottoprodotti di origine animale, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/662/CEE.
- Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento o di registrazione di tali strutture nei casi in cui quest'ultimo è richiesto dalla normativa.
- Casella I.13. Luogo di destinazione: luogo dove gli animali o i prodotti sono diretti e dove verranno definitivamente scaricati (eccetto i punti di sosta) e mantenuti conformemente alla normativa in vigore. Cfr. casella I.12.
- Casella I.14. Luogo di carico: riguarda unicamente gli animali: indicare la città e il codice postale del luogo in cui vengono caricati gli animali.
- Casella I.15. Data e ora della partenza: riguarda unicamente gli animali: indicare la data e l'ora previste alla quale gli animali devono partire.
- Casella I.16. Mezzo di trasporto: indicare i dati completi che identificano i mezzi di trasporto.
- La modalità di trasporto (per via aerea, marittima, ferroviaria o su strada).
- L'identificazione del mezzo di trasporto: per gli aerei il numero di volo, per le navi il nome della nave, per i treni il numero del treno e il numero del vagone, per gli automezzi il numero di targa e, eventualmente, la targa del rimorchio. La casella "Altro" si riferisce alle modalità di trasporto non contemplate dalla direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

- Casella 1.17. Trasportatore: riguarda esclusivamente gli animali: ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, indicare il numero di riconoscimento del trasportatore.
- Casella 1.18. Specie animale/prodotto: per gli animali: indicare la denominazione comune della specie secondo la classificazione della nomenclatura doganale; per i prodotti animali (sperma, ovulo, embrione) indicare la specie e la natura. Per i prodotti di origine animale, indicare il tipo di prodotto secondo la classificazione della nomenclatura doganale.
- Casella 1.19. Codice NC: indicare almeno le prime quattro cifre del pertinente codice della nomenclatura combinata (codice NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, quale da ultimo modificato.
- Casella 1.20. Numero di animali/Peso lordo:
- Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale (sperma, ovulo, embrione) indicare il numero di capi o di fiale, espresso in unità.
- Nel caso degli animali d'acquacoltura e i prodotti, indicare il peso totale in kg.
- Casella 1.21. Temperatura: riguarda unicamente i prodotti di origine animale; indicare le modalità di conservazione.
- Casella 1.22. Numero di colli: indicare il numero di casse, gabbie o stalli nei quali sono trasportati gli animali o il numero di container per i prodotti.
- Casella 1.23. Numero del sigillo e numero del container: indicare tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container, in particolare per i prodotti.
- Casella 1.24. Tipo di imballaggio: riguarda unicamente i prodotti.
- Casella 1.25. Animali certificati per/prodotti certificati per: indicare esclusivamente la destinazione degli animali o dei prodotti.
- Allevamento: per gli animali d'allevamento e da reddito.
- Ingrasso: riguarda esclusivamente gli ovini e i caprini.
- Macellazione: per gli animali destinati al mattatoio.
- Transumanza: riguarda esclusivamente i bovini che pascolano nelle zone di montagna.
- Organismo riconosciuto: ai sensi della direttiva 92/65/CEE, si intendono organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
- Riproduzione artificiale: riguarda unicamente lo sperma, gli ovuli e gli embrioni.
- Equidi registrati: conformemente alle disposizioni della direttiva 90/426/CEE.
- Ripopolamento: riguarda unicamente la selvaggina destinata alla ricostituzione del patrimonio.
- Animali da compagnia: animali domestici da compagnia oggetto di transazioni commerciali.
- Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano e per i quali la normativa esige un certificato sanitario.
- Alimentazione animale: riguarda unicamente i prodotti destinati all'alimentazione animale di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Uso farmaceutico:
- Uso tecnico: prodotti non idonei al consumo umano e animale e destinati all'impiego industriale, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- La voce "Altri" è destinata a casi non previsti dalla presente classificazione.

- Casella I.26. Transito in un paese terzo: indicare il nome dei paesi con il rispettivo codice ISO nonché il punto di uscita conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 della decisione 93/444/CEE e il nome e il numero del posto di ispezione frontaliero di entrata degli animali nell'Unione europea.
- Casella I.27. Transito negli Stati membri: indicare il codice ISO dei paesi dell'UE/SEE attraversati da una partita di animali o di prodotti.
- Casella I.28. Esportazione: indicare il punto di uscita dall'UE/SEE.
- Casella I.29. Tempo previsto per il trasporto: indicare la stima conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE.
- Casella I.30. Ruolino di marcia: indicare se, in funzione dei requisiti normativi, è stato presentato un ruolino di marcia.
- Casella I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti: indicare i requisiti specifici inerenti alle specie animali e alla natura dei prodotti.

Parte 2 **La presente parte va compilata unicamente da un veterinario ufficiale o un ispettore ufficiale per gli animali d'acquacoltura**

- Casella II. Informazioni sanitarie: compilare la parte conformemente alla pertinente normativa.
- Casella II.a. Numero di riferimento: cfr. casella I.2.
- Casella II.b. Numero di riferimento locale: cfr. casella I.2.a.

Parte 3 **Controllo: la presente parte deve essere compilata da un veterinario ufficiale o un ispettore ufficiale all'atto del controllo a destinazione o durante il trasporto per quanto riguarda gli animali e all'atto dell'invio dei prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 1774/2002**

- Casella III.1. Data del controllo
- Casella III.2. Numero di riferimento del certificato: cfr. casella I.2.
- Casella III.3. Controlli documentali: controllo del rispetto delle norme comunitarie e delle garanzie supplementari riconosciute ad alcuni Stati membri e, per quanto riguarda le specie non elencate all'allegato A della direttiva 90/425/CEE, dei requisiti nazionali, indipendentemente dalla destinazione finale. Il mancato rispetto di una garanzia supplementare o di un requisito nazionale compromette l'idoneità della partita.
- Casella III.4. Controllo d'identità: verificare la partita rispetto al certificato e ai documenti di accompagnamento.
- Casella III.5. Controlli materiali: si riferiscono ai risultati dell'esame clinico eseguito, alla mortalità e alla morbilità all'interno della partita. Indicare il numero di animali controllati.
- Casella III.6. Esami di laboratorio:
- Test per la ricerca di: indicare la categoria della sostanza o dell'agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio.
- La voce "Per casi sospetti" si riferisce ai casi di sospetto di una malattia degli animali, ai casi in cui sono presenti sintomi di malattia o in cui gli animali sono esaminati in forza di misure di salvaguardia in vigore.
- Casella III.7. Controllo del benessere: indicare le condizioni di trasporto e lo stato di benessere degli animali all'arrivo.
- Casella III.8. Violazione della normativa sul benessere degli animali: compilare una o più caselle in funzione del tipo o dei tipi di violazione.

- Casella III.9. Violazione della normativa sanitaria: compilare la casella corrispondente al tipo di infrazione.
- III.9.1. Certificato assente: quando una partita circola senza alcun certificato e senza informazione preventiva.
- III.9.2. Documenti non conformi: gli elementi costitutivi della partita non corrispondono alla certificazione presentata.
- III.9.3. Stato membro non autorizzato: qualora una misura di salvaguardia interessi lo Stato membro per la specie in questione.
- III.9.5. Specie vietata: animali di una specie non armonizzata vietata in uno Stato membro oppure animali di una specie protetta dalla convenzione di Washington in violazione della pertinente normativa.
- III.9.12 Indirizzo inesatto: qualora l'indirizzo indicato non esista o non corrisponda alla specie o al prodotto di cui trattasi oppure la partita non sia mai arrivata all'indirizzo indicato.
- Casella III.10. Conseguenze del trasporto sugli animali: riguarda unicamente gli animali: indicare il numero di animali morti e di animali non idonei al trasporto, nonché il numero di femmine che hanno partorito o abortito durante il trasporto. Nel caso di animali trasportati in grandi quantità (pulcini di un giorno, pesci, molluschi, ecc.), fornire eventualmente una stima del numero di esemplari morti o non idonei.
- Casella III.11. Azioni correttive: indicare la decisione presa per porre fine alla violazione conformemente alle direttive 91/628/CEE, 90/425/CEE o 89/662/CEE.
- III.11.1. Partenza ritardata: ritardare il trasporto per consentire agli animali di essere idonei al viaggio.
- III.11.2. Procedura di trasferimento: trasferimento degli animali da un mezzo di trasporto non conforme a un mezzo di trasporto conforme.
- Casella III.12. Provvedimenti dopo la quarantena: riguarda unicamente gli animali: macellazione o messa in libertà degli animali secondo i risultati degli esami.
- Casella III.13. Luogo del controllo
- Casella III.14. Firma del veterinario o dell'ispettore ufficiale: indicare da quale unità veterinaria locale dipende il firmatario.
-